

DEMANIO E PATRIMONIO: Strade pubbliche e private - Attribuzione del carattere di demanialità e/o diritto di uso pubblico su una strada privata - Presupposti.

Tar Sicilia - Palermo, Sez. III, 9 dicembre 2022, n. 3551

1. “[...] affinché un’area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si espliciti di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e l’occupazione sine titolo dell’area da parte della P.A.), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico (inequivocabile è in tal senso l’inciso “se appartengono ... ai comuni” proprio dell’art. 824, primo comma, cod. civ.)” [...].”

2. “[...] non basta, ai fini della qualificazione di una strada come “pubblica”, che essa sia prevista come tale all’interno del Piano Regolatore Generale in virtù della sua oggettiva funzione di collegamento tra il centro urbano e un agglomerato urbano di periferia, in quanto le previsioni del P.R.G., avendo carattere programmatico, non sono idonee a determinare una immediata modifica nel regime dei diritti immobiliari privati [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calatafimi-Segesta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Bartolo Salone e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. -OMISSIS- giusta atto di vendita rep.-OMISSIS- ai rogiti del Not. Filippo Maria Serio notaio in Trapani, registrato a Trapani il 24.02.2012 al n.1353 serie 1T., è comproprietario, unitamente alla moglie -OMISSIS-, di un fabbricato di civile abitazione con annessa corte pertinenziale di forma trapezoidale, larga dal lato sud mt.4,00 e mt.5,00 in direzione degli spigoli dell’abitazione, sito in Calatafimi Segesta nella c.da Tre Croci -OMISSIS- censito in catasto al -OMISSIS-.

Oltre detta corte pertinenziale vi è un tratto di strada larga circa mt.3,00 censita in catasto terreni al -OMISSIS-, intestata a -OMISSIS-, nata a Calatafimi il 13/01/1931 e con-OMISSIS-, intestata a -OMISSIS-, nata a Calatafimi il 24/07/1942, -OMISSIS- nata a Calatafimi il 23/05/1936 e -OMISSIS- nata a Calatafimi il 13/01/1931. Queste ultime, con atto in Notaio Francesco Incardona Rep. n. 591 del 23/08/1969, registrato a Calatafimi il 11/09/1969 al n. 412, hanno costituito sulla strada servitù prediale in favore di limitrofo fondo di proprietà di -OMISSIS-.

I ricorrenti riferiscono che i lavori di rifacimento stradale eseguiti negli ultimi dodici anni hanno modificato in estensione ed in quota la strada privata in danno della corte pertinenziale del fabbricato di loro proprietà, fino ad invaderla del tutto, dal lato sud, e che tale circostanza, unitamente all'assenza di cunette laterali per regolare il deflusso delle acque piovane, è causa di infiltrazioni nel loro fabbricato.

Per ovviare a tali inconvenienti, in data 28 agosto 2017 il sig. -OMISSIS- ha presentato al Comune di Calatafimi-Segesta istanza di autorizzazione, sottoscritta per accettazione dalla sig.ra -OMISSIS-, per realizzare delle cunette onde raccogliere le acque piovane ed evitare il loro deflusso in danno del proprio fabbricato, chiedendo altresì di essere autorizzato a collocare una recinzione metallica con paletti in ferro con la realizzazione di un muretto, onde delimitare la corte pertinente al proprio fabbricato.

Con-OMISSIS- del 17.01.2018 del 3° Settore LL.PP. a firma del Capo Settore LL.PP. Ing.Capo -OMISSIS- Bonaiuto, il Comune ha rigettato l'istanza con le seguenti motivazioni: *“la predetta strada è di uso pubblico e ricade urbanisticamente fra le zone ”C” nelle aree di recupero edilizio L.475/78, per come è rilevabile dal Piano Regolatore Generale vigente è regolarmente censita nell'elenco delle vie cittadine come -OMISSIS- e la sua posizione risulta ormai consolidata da decenni per cui è stato acquisito il diritto al passaggio pubblico a prescindere dalla ubicazione catastale”*.

Con ricorso depositato in data 18.4.2018, i signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno quindi impugnato, chiedendone l'annullamento, la nota di diniego, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

- 1. Violazione dall'art.11. bis della L.R. 10/1991, poiché il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione agli istanti dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;*
- 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L.n. n. 241/90 come recepito dalla L.R. 30 aprile 1991 n.10. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, erronea valutazione del fatto, difetto di motivazione, in quanto la strada in oggetto, contrariamente all'assunto dell'amministrazione comunale, sarebbe una strada privata di tipo vicinale a uso esclusivo dei*

proprietari dei fondi attraversati dalla strada medesima e non sarebbe collegata alla pubblica via, non essendovi prova che i proprietari della strada abbiano rinunciato al loro diritto in favore di un uso pubblico della stessa;

3. *Eccesso di potere per difetto di presupposto e difetto di motivazione sotto diverso profilo*, in quanto i lavori da realizzare (cunette e recinzione) garantirebbero in ogni caso il transito ai residenti.

Il Comune di Calatafimi Segesta si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha dedotto variamente l'infondatezza.

All'udienza pubblica del 6 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e vada accolto per l'assorbente motivo sub n. 2.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, *“affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si espliciti di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e l'occupazione sine titolo dell'area da parte della P.A.), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente all'uso pubblico (inequivocabile è in tal senso l'inciso “se appartengono ... ai comuni” proprio dell'art. 824, primo comma, cod. civ.)”* (tra tante e da ultimo, T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 09/02/2022, n. 86).

In senso analogo la giurisprudenza di legittimità opina che *“deve considerarsi pubblica la via o piazza appartenente a un ente territoriale autarchico e da questo destinata, con espressa o tacita manifestazione di volontà, al servizio pubblico, ovvero la strada privata gravata da servitù di uso pubblico, acquistata per usucapione o avente titolo in una convenzione tra il proprietario del suolo stradale e la pubblica amministrazione. Pertanto, la mera previsione, in un piano generale regolatore (o di ricostruzione) o in un programma di fabbricazione, della destinazione di terreno privato a strada pubblica non opera una modificazione immediata nel regime dei privati diritti immobiliari”* (Cassazione civile sez. II, 29/01/2018, n. 2093).

Ebbene, la strada sulla quale i ricorrenti hanno chiesto al Comune di potere avviare i lavori di sistemazione e recinzione a tutela del proprio fabbricato non può ritenersi pubblica nel senso appena chiarito; la strada denominata “-OMISSIS-”, infatti, non appartiene all’ente comunale, essendo intestata catastalmente a privati, né vi è prova di una servitù di uso pubblico acquistata per usucapione o avente titolo in una convenzione tra i proprietari del suolo stradale e la pubblica amministrazione. Inoltre, alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati sopra ricordati, non basta, ai fini della qualificazione di una strada come “pubblica”, che essa sia prevista come tale all’interno del Piano Regolatore Generale in virtù della sua oggettiva funzione di collegamento tra il centro urbano e un agglomerato urbano di periferia, in quanto le previsioni del P.R.G., avendo carattere programmatico, non sono idonee a determinare una immediata modifica nel regime dei diritti immobiliari privati.

Ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, non rileva, infine, l’eventuale incompatibilità degli interventi proposti rispetto alla destinazione urbanistica dell’area considerata (ricadente in zona “C” nelle aree di recupero edilizio *ex* L. 457/78), poiché la predetta circostanza ostativa (rilevata dalla difesa comunale nella memoria conclusiva) non si evince dalla motivazione del provvedimento, costituendo piuttosto una motivazione postuma della stessa. Ed invero, secondo un costante indirizzo, non possono essere introdotte in sede giudiziale integrazioni alla motivazione fornita nel provvedimento, con la conseguenza che non assumono rilievo, ai fini del vaglio della legittimità dell’atto impugnato, argomentazioni che esulano dal contenuto della relativa motivazione (T.A.R. Puglia-Bari, sez. III, 10/10/2022, n. 1344). Peraltro, l’assunta incompatibilità tra gli interventi proposti dal ricorrente e la destinazione “C” del piano regolatore generale è stata solo genericamente prospettata dal Comune, ma non dimostrata mediante il deposito della pertinente documentazione.

Il ricorso, pertanto, va accolto con conseguente annullamento dell’impugnata nota di diniego e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa, da adottarsi previa valutazione della compatibilità degli interventi edilizi proposti con la specifica destinazione urbanistica (zona “C”) dell’area considerata.

Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione

della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota prot. 1055 del 17.01.2018.

Condanna il Comune di Calatafimi-Segesta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e oltre contributo unificato se e in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO